



Automobile Club d'Italia

Le agevolazioni fiscali per i disabili nel settore auto

Direzione Servizi Delegati
Ufficio Normativa e Controllo

Marzo 2013
Versione 3.0

Scheda elenco variazioni/modifiche versioni precedenti T.U.

Versione	Data emissione	Capitolo/Paragrafo (oggetto di modifica)	Argomento
Versione 1.0 Giugno 2011	Circolare DSD Prot. n. 6805 del 14.06.2011		
Versione 2.0 Dicembre 2012	Circolare DSD Prot. n. 13128 del 18.12.2012	PARTE I § c. pag. 11-13 § g. pag. 17 PARTE IV § 1 pag. 47 Pag. 51	Applicazione dell'art. 1, comma 37 L. 296/06 Decadenza dai benefici fiscali per DS false Chiarimenti sulla locazione finanziaria (Ris. Agenzia delle Entrate n. 66/2012) Nuova sezione "Modulistica"
Versione 3.0 Marzo 2013	Circolare DSD Prot. N. 3216 del 21.03.2013	PARTE I § b. pag. 10 § c. pag. 13 § c. pag. 14 PARTE III pag. 29 pag. 29-30 pag. 33, 39 e 44 § e. pag. 47 pag. 53	Chiarimenti sul concetto di "fiscalmente a carico" Istruzioni sull'attività di recupero ai sensi dell'art. 1, comma 37 L. 296/06 Furto del veicolo e recupero IPT ai sensi dell'art. 1, comma 37 L. 296/06 Nuovo caso di cointestazione ammessa Problematica della doppia intestazione Documentazione da allegare in caso di riconoscimento dell'handicap da parte della Commissione di cui all'art. 20 D.L. 78/2009 Modalità di conservazione delle DS Aggiornamento della sezione "Modulistica"

AVVERTENZA

Per agevolare la consultazione del Testo Unico, si precisa che le modifiche e le integrazioni apportate rispetto alla precedente versione sono evidenziate in carattere grassetto.

Pag. 4 **INDICE**

Pag. 6 Introduzione

6 Il concetto di handicap/disabilità per l'acquisto di veicoli

Pag. 6 **PARTE I**

Pag. 8 Le varie agevolazioni fiscali del settore auto

9 Intestazione del veicolo e "fiscalmente a carico"

11 Numero di veicoli oggetto di agevolazioni

15 Tipologie di veicoli ammessi alle agevolazioni

16 Limiti di cilindrata

17 Limiti temporali

18 Decadenza dai benefici fiscali per false dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000)

Pag. 19 **PARTE II**

Il riconoscimento dell'handicap in generale

Pag. 19 Le principali Commissioni mediche pubbliche deputate al riconoscimento dell'handicap

20 Il riconoscimento dell'handicap ai sensi della L. n. 104/1992

21 La sindrome di Down

22 Il documento redatto dalla Commissione istituita ai sensi della L. n. 104/92

23 Il riconoscimento ai sensi della Commissione "Invalidi civili, sordomuti e ciechi"

24 Il documento redatto dalla Commissione "Invalidi civili, sordomuti e ciechi"

26 Il nuovo processo per il riconoscimento dell'handicap/invalidità: le innovazioni introdotte dalla L. 102/2009

Pag. 28 **PARTE III**

L'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione

I casi di disabilità che danno diritto all'esenzione IPT.

Pag. 30 Le ridotte o impedito capacità motorie

- 35 Schema riassuntivo – Ridotte capacità motorie
- 36 La limitazione grave e permanente alla deambulazione e la pluriamputazione
- 40 Schema riassuntivo – Grave limitazione alla capacità di deambulazione
- 41 L'handicap psichico o mentale
- 45 Schema riassuntivo – Handicap psichico o mentale
- 46 La sordità e la cecità
- 47 Modalità di archiviazione della documentazione relativa ai disabili

Pag. 48 **PARTE IV**

Le altre agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli

Pag. 48 L'IVA agevolata

- 50 La detrazione IRPEF

Pag. 52 Modulistica

Introduzione

Il presente Testo Unico si propone di illustrare il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui la normativa tributaria riconosce benefici fiscali in favore dei disabili per l'acquisto di veicoli, indicando i requisiti necessari per ottenere le suddette agevolazioni.

Un particolare approfondimento è stato riservato all'IPT, tuttavia è stato ritenuto utile fornire un quadro di riferimento più ampio, descrivendo anche i benefici in materia di IVA, IRPEF e tassa automobilistica.

Il concetto di handicap/disabilità per l'acquisto di veicoli

Le norme vigenti che dispongono agevolazioni per l'acquisto di veicoli destinati ai disabili si riferiscono e si applicano, sia alle persone in situazione di handicap, sia alle persone riconosciute in stato di invalidità.

I termini *handicap*, *disabile* o *invalido* vengono spesso utilizzati indifferentemente, anche se sono ben distinti tra loro.

Infatti il termine "disabilità" si riferisce, per esempio, alla capacità della persona di espletare autonomamente (anche se con ausili) le attività fondamentali della vita quotidiana e si riconduce alla legge n. 104 del 1992¹. Il termine "invalidità", invece, rimanda al diritto di percepire un beneficio economico in conseguenza di un danno biologico, indipendentemente dalla valutazione complessiva di autosufficienza, e fa riferimento alla legge n. 118 del 1971².

¹ Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92 "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

Il successivo comma 3 definisce lo stato di handicap grave: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità".

² Art. 2 L. 118/71: "Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età .

Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".

Ai fini delle materie trattate nel presente testo unico, entrambe le definizioni descritte sono ritenute valide ed equivalenti.

L'ISTAT adotta la definizione di disabilità proposta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nella "Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Disabilità e Handicap". Il punto focale di questa classificazione è la sequenza di definizioni che porta dalla menomazione all'handicap: la menomazione è il danno biologico che una persona riporta a seguito di una malattia (congenita o meno) o di un incidente; la disabilità è l'incapacità di svolgere le normali attività della vita quotidiana a seguito della menomazione; l'handicap è lo svantaggio sociale che deriva dall'avere una disabilità.

Le varie agevolazioni, che saranno trattate nel presente Testo Unico, riguardano:

- i veicoli nuovi e usati che sono condotti personalmente dal disabile;
- i veicoli nuovi e usati che sono guidati da terzi ma funzionalmente destinati alla mobilità della persona disabile.

Tale secondo presupposto è stato espressamente stabilito anche dalla legge finanziaria del 2007³ che ha precisato che il riconoscimento delle agevolazioni fiscali, nel caso di veicoli adattati per la locomozione dei disabili con ridotte o impedito capacità motorie, è subordinato all'uso esclusivo o prevalente del veicolo a beneficio dei predetti soggetti.

³ Art. 1, comma 36 L. 296/2006.

PARTE I

- a. Le varie agevolazioni fiscali del settore auto**
- b. Intestazione del veicolo e “fiscalmente a carico”**
- c. Numero di veicoli oggetto di agevolazioni**
- d. Tipologie di veicoli ammessi alle agevolazioni**
- e. Limiti di cilindrata**
- f. Limiti temporali**
- g. Decadenza dai benefici fiscali per false dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000)**

a. Le varie agevolazioni fiscali del settore auto

Le agevolazioni di tipo fiscale sono:

- esenzione dal versamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT);
- riduzione dell’IVA al 4%;
- detrazione IRPEF nella misura del 19%;
- esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica (bollo auto).

E’ importante sapere che:

- la concessione di questi benefici è circoscritta, a seconda dei casi, solo a determinate tipologie di handicap individuate dalla stessa normativa nazionale e regionale/provinciale;
- le diverse misure di agevolazione vengono concesse in base all’esistenza di ulteriori e specifiche condizioni che devono essere opportunamente documentate (ad es. diritto all’indennità di accompagnamento per le disabilità di tipo psichico, condizione di disabile fiscalmente a carico, ecc.).

b. Intestazione del veicolo

Un vincolo indispensabile per potere usufruire dei benefici è che il veicolo sia intestato al disabile o alla persona alla quale il disabile è fiscalmente a carico.

Per essere ritenuto a carico fiscalmente, il reddito complessivo annuo del disabile deve essere entro la soglia di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Quindi, al di sopra di questo limite, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, occorrerà necessariamente che il veicolo e i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).

Ai fini del limite sopra indicato, non si tiene conto dei redditi esenti (le pensioni sociali, le indennità comprese quelle di accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi preverbalmente e agli invalidi civili) e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Devono, invece, essere considerati tutti quei redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile, anche nel caso in cui questi non debbano essere, in parte o in tutto, dichiarati.

Casistiche particolari rispetto al “fiscalmente a carico”:

1. Nel caso in cui una persona abbia fiscalmente a carico più disabili, la stessa, può fruire, nel rispetto dei limiti temporali previsti (vedi oltre § f), delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli per ogni disabile a suo carico⁴.
2. Nel caso di genitori separati che hanno fiscalmente a carico il disabile, è escluso che possano godere separatamente delle agevolazioni per due veicoli; anche in tale ipotesi l'esenzione spetta, infatti, per un solo veicolo⁵.
3. Nel caso in cui il disabile sia a carico di un familiare che non presenta la dichiarazione dei redditi si perde la detrazione d'imposta IRPEF del 19%, ma non le altre eventuali agevolazioni.

Quindi, se il veicolo non è intestato al portatore di handicap/invalido, il richiedente le agevolazioni deve presentare:

► copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o del Cud da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario del veicolo

oppure

⁴ In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 169/E del 4.6.2002.

⁵ In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 169/E del 4.6.2002.

► dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico del familiare intestatario del veicolo⁶.

Dal punto di vista fiscale, sono considerati “familiari a carico”, anche se non conviventi e se residenti all'estero:

- **il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;**
- **i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati (indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito).**

Sono anche considerati “familiari a carico”, ma solo a condizione che siano conviventi oppure ricevano dal contribuente un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- **il coniuge legalmente ed effettivamente separato;**
- **i discendenti dei figli;**
- **i genitori, compresi i genitori naturali e quelli adottivi;**
- **i generi e le nuore;**
- **il suocero e la suocera;**
- **i fratelli e le sorelle, anche unilaterali;**
- **i nonni e le nonne, compresi quelli naturali.**

La cointestazione del veicolo

Con la Risoluzione n. 4 del 2007, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto relativo alla intestazione del veicolo oggetto di agevolazioni fiscali, specificando che la corretta interpretazione delle norme in materia non prevede la fruizione delle agevolazioni in caso di cointestazione del veicolo⁷.

⁶ Allegato n. 2 del presente Testo Unico.

⁷ La risoluzione è stata emessa per rispondere al seguente quesito: “E’ possibile concedere le agevolazioni fiscali relativamente ad un veicolo acquistato dalla madre di un soggetto disabile, nel caso in cui i genitori del disabile si trovino in comunione di beni ed il veicolo sia intestato alla moglie che, insieme al figlio, è fiscalmente a carico del marito?”.

Per quanto riguarda specificamente l’IPT, sono stati ammessi alcuni casi particolari di cointestazione, descritti nel paragrafo introduttivo della Parte III.

Il tutore del disabile

Il tutore, salvo che non sia un familiare che abbia fiscalmente a carico il disabile, non ha diritto ad usufruire di alcun tipo di agevolazione.

Ha solo la facoltà di presentare istanza in nome e per conto del disabile, nel caso in cui questi non possa provvedervi autonomamente⁸.

L'Amministratore di sostegno del disabile

Questa nuova figura, introdotta nel nostro ordinamento giuridico dal 2004 (L. 6/2004), può esercitare in nome e per conto del disabile solo gli atti espressamente menzionati nel decreto di nomina del giudice tutelare.

Quindi, se tra questi sono compresi anche gli atti di natura fiscale, l'amministratore di sostegno ha la facoltà di richiedere le esenzioni e le agevolazioni fiscali⁹.

c. Numero di veicoli oggetto di agevolazioni

Le agevolazioni in materia di bollo auto e Imposta Provinciale di Trascrizione sono riconosciute per un solo veicolo¹⁰. Sarà possibile beneficiare delle stesse per un secondo veicolo solo se il primo viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o venduto.

Le agevolazioni fiscali in materia di IVA e IRPEF possono essere concesse solo una volta ogni quattro anni; nel caso in cui il veicolo sia cancellato per demolizione¹¹ dal PRA prima dei quattro anni, è possibile accedere nuovamente ai suddetti benefici¹².

La legge finanziaria del 2007¹³ ha introdotto una nuova norma: la decadenza da tutti i benefici fiscali, con obbligo di restituzione, nel caso

⁸ Allegato n. 3 del presente Testo Unico.

⁹ Allegato n. 3 del presente Testo Unico.

¹⁰ Art. 8 L. 449/97, confermato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 186 del 15.07.1998.

Vedi anche Casistica ACI-DSD n. 483/05.

¹¹ Con la Circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "l'esportazione all'estero del veicolo, che comporta la cancellazione del veicolo dal PRA, non integra la condizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio".

¹² Tale limite temporale non vale per l'esenzione dall'IPT e per l'esenzione dal pagamento del bollo automobilistico, per il quale vige la regola per cui tale esenzione, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi e può essere applicata ad un diverso veicolo, presentando apposita richiesta all'ufficio preposto di modificare la targa del veicolo sul quale applicare l'esenzione.

¹³ Art. 1, comma 37 L. 296/06.

di cessione a titolo oneroso o gratuito dei veicoli entro i due anni successivi all'acquisto.

In caso di avvenuta rivendita del veicolo nei due anni dall'acquisto dovrà essere corrisposta la differenza tra l'imposta dovuta in assenza di benefici e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La norma non si applica solo nel caso di cessioni motivate dalla necessità di acquistare un nuovo veicolo su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti, per mutate condizioni dell'handicap¹⁴.

Con la Risoluzione n. 136/E del 28.05.2009, l'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che la suddetta decadenza dai benefici fiscali non si verifica nel caso in cui il trasferimento del veicolo avviene mortis causa in favore degli eredi in seguito al decesso del disabile¹⁵, o nel caso di rivendita del veicolo da parte dell'erede, entro due anni dall'acquisto dello stesso da parte del de cuius.

Sull'argomento è inoltre intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, per chiarire che l'art. 1, comma 37 della L. 296/06 "palesa l'intento del legislatore di trattare in modo uniforme le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo indipendentemente dalla circostanza che detto trasferimento avvenga all'estero, e quindi comporti anche la cancellazione dal PRA, o nello Stato, con il permanere del veicolo nel PRA".

In base a tale interpretazione, la decadenza dai benefici fiscali si realizza anche nel caso di esportazione all'estero del veicolo, con l'obbligo quindi per il disabile (o per colui che lo ha fiscalmente a carico) di corrispondere l'imposta non versata.

Le istruzioni operative per verificare se nei due anni dall'acquisto vi sia stata la rivendita del veicolo da parte del disabile, con conseguente attivazione del recupero dell'IPT non versata, sono state diramate agli Uffici Provinciali ACI con la Circolare DSD Prot. n. 9829/12 del 27/09/2012¹⁶.

¹⁴ Per dimostrare tale necessità di acquistare un nuovo veicolo, l'interessato dovrà allegare alla documentazione la prescrizione di una Commissione medica pubblica nella quale venga certificato il mutamento dello stato di handicap e la necessità dei nuovi adattamenti del veicolo, che dovranno risultare dalla Carta di circolazione del nuovo veicolo.

¹⁵ A mente della medesima Risoluzione n. 136 del 28.05.2009 "Ugualmente la successiva rivendita del veicolo da parte dell'erede, anche qualora intervenga entro due anni dall'acquisto dello stesso da parte del de cuius, non è riconducibile nell'ambito di applicazione della richiamata norma antielusiva in quanto la rivendita è effettuata da un soggetto diverso dall'acquirente".

¹⁶ La suddetta circolare prevede, in caso di accertata rivendita del veicolo nei due anni dall'acquisto, l'invio di una nota di cortesia indirizzata al disabile con la quale gli si chiede se la vendita sia stata giustificata dalla necessità di acquistare un altro mezzo con diversi adattamenti per mutate esigenze dell'handicap. Nel caso in cui emerga che deve essere effettuato il recupero IPT e il disabile sia nel frattempo deceduto se è noto almeno uno degli eredi, si può procedere con l'invio del preavviso di accertamento all'erede stesso. Nei casi in cui invece non si conoscano con certezza le generalità di almeno uno degli eredi, la pratica va passata alla Provincia per il seguito di competenza.

In pratica, se dagli archivi PRA risulta la trascrizione dell'atto di vendita (o di donazione) a favore di un terzo soggetto prima che siano trascorsi due anni dalla data di trascrizione dell'acquisto in favore del disabile¹⁷, l'Ufficio Provinciale attiverà la procedura di recupero IPT.

Con apposita Avvertenza dell'Ufficio Normativa e Controllo del 15.11.2012 è stato inoltre disposto che il recupero dovesse riguardare solo l'importo che il disabile avrebbe dovuto pagare a titolo di IPT e non anche sanzioni ed interessi.

In seguito ai chiarimenti intervenuti con l'UPI, è emerso che in sede di recupero l'ACI deve calcolare anche quanto dovuto a titolo di sanzione ed interessi, salvo che la Provincia di riferimento abbia deliberato di non richiedere tali importi.

Per quanto riguarda la data dalla quale far decorrere il calcolo della sanzione e degli interessi, l'UPI ha disposto che gli stessi vadano calcolati a partire dalla data di trascrizione dell'acquisto in capo al disabile.

L'art. 1, comma 37 della L. 296/06 dispone la decadenza da tutti i benefici fiscali, quindi anche in materia di IVA e IRPEF.

In un'ottica di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, una volta verificato che vi è stata la rivendita del veicolo nei due anni dall'acquisto, sarà compito dell'Ufficio Provinciale interessato informare i locali Uffici dell'Agenzia delle Entrate sull'esito del controllo e concordare le modalità di tali comunicazioni, a fronte delle quali l'amministrazione finanziaria attiverà gli ulteriori controlli in materia di IVA e IRPEF.

Al riguardo è stata diramata agli Uffici Provinciali la Circolare DSD Prot. n. 2058/13 del 21.02.2013, con la quale sono state fornite le indicazioni per attivare l'informativa nei confronti degli uffici finanziari locali sull'esito dei controlli effettuati in tema di IPT.

Infine, per quanto riguarda il termine di prescrizione dell'attività di recupero IPT, i relativi cinque anni decorrono dalla data di trascrizione al PRA della rivendita del veicolo, momento dal quale decorre l'obbligo di corrispondere l'imposta non versata.

¹⁷ Per quanto riguarda l'IPT, ai fini del computo dei due anni è necessario far riferimento, secondo anche quanto confermato dall'UPI, alle date delle formalità piuttosto che a quelle degli atti/titoli oggetto di trascrizione/annotazione. Il riferimento alle date delle formalità è più coerente con il principio secondo cui è al momento della trascrizione che sorge l'obbligo impositivo e la regola in base alla quale il disabile per ottenere l'esenzione non deve risultare "intestataro" al PRA di altro veicolo. Si è preferito quindi attenersi a quanto risulta dagli archivi PRA e non alle date riportate negli atti di vendita (in tal senso anche la recente circolare DSD prot. 7853/12).

Casistiche particolari

- Nel caso in cui il veicolo acquistato con esenzione IPT sia cointestato a due soggetti disabili (entrambi con patologie che danno diritto al beneficio fiscale), non si deve procedere al recupero se entro i due anni dall'acquisto uno dei comproprietari venda all'altro comproprietario la sua quota.

- Nel caso in cui, nell'effettuare il controllo sull'eventuale rivendita del veicolo intestato al disabile, emerga che nei due anni dalla trascrizione al PRA in suo favore sia intervenuta una vendita ai sensi dell'art. 2688 c.c., non si deve procedere al recupero dell'IPT qualora il proprietario non intestatario dimostri di essere divenuto tale in seguito al decesso del disabile¹⁸.

Pertanto, una volta inviata la cd "nota di cortesia" al disabile intestatario del veicolo, non si procede al recupero se l'erede che ha venduto in veste di proprietario non intestatario dichiara ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 l'intervenuto decesso del disabile in data anteriore alla formalità codice PRA 33 ex art. 2688 c.c..

Non si procede a recupero IPT anche nel caso in cui sia intervenuto il decesso del disabile nei due anni dalla trascrizione al PRA del suo atto di acquisto e la rivendita ai sensi dell'art. 2688 c.c. sia stata effettuata, sempre nel suddetto arco temporale dei due anni dalla trascrizione in favore del disabile, non dall'erede ma da un terzo.

Resta salvo il principio in base al quale se la trascrizione ai sensi dell'art. 2688 c.c. avviene in data successiva allo scadere dei due anni rispetto alla trascrizione dell'acquisto in capo al disabile, non si ravvisa una violazione dell'art. 37 comma 1 della L. n. 296/06 e non si procede quindi con l'attività di recupero IPT.

- In base ai chiarimenti forniti dall'UPI, nel caso in cui entro i due anni si sia verificato il furto del veicolo, e risulti annotata al PRA la relativa perdita di possesso, non si procede al recupero IPT ai sensi dell'art. 1, comma 37 della L. 296/06. La documentazione che l'interessato deve presentare per annotare la perdita di possesso consiste nella copia conforme della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, o la dichiarazione sostitutiva nella quale venga riportato il fatto di avere sporto denuncia all'autorità, indicando gli elementi essenziali della denuncia stessa (autorità destinataria, data della denuncia, targa del veicolo oggetto di furto, data del furto).

Resta fermo il principio per cui, salva diversa indicazione della Provincia di riferimento, non sarà possibile concedere una nuova esenzione IPT, in quanto il disabile continuerà a risultare al PRA intestatario di un veicolo "agevolato".

¹⁸ Avvertenza UNC del 26.10.2012.

d. Tipologie di veicoli ammessi alle agevolazioni

Le definizioni dei suddetti veicoli sono riportati nella tabella che segue:

Autovetture (*)	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli per trasporto promiscuo (*)	Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli specifici (*)	Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
Autocaravan (*)¹⁹	Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente

¹⁹ Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%.

Motocarrozette	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
Motoveicoli per trasporto promiscuo	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
Motoveicoli per trasporti specifici	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) Per i non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l'asterisco.

Non è possibile applicare le agevolazioni fiscali nel caso di acquisto di quadricicli leggeri (le “minicar”), che possono essere guidati senza patente.

e. Limiti di cilindrata

Le agevolazioni fiscali in materia di IVA agevolata, Imposta Provinciale di Trascrizione e bollo automobilistico vengono concesse purché il veicolo cui si riferiscono abbia una cilindrata:

- fino a 2000 cc se alimentato a benzina;

- fino a 2800 cc se alimentato a gasolio.

Tali regole non valgono per la detrazione IRPEF, la quale viene riconosciuta senza limiti di cilindrata, per le autovetture e gli altri veicoli indicati nella tabella del precedente paragrafo, sia nuovi che usati.

f. Limiti temporali

Le agevolazioni riguardanti IVA e IRPEF sono riconosciute per un solo veicolo nell'arco di un quadriennio.

E' possibile riottenere i benefici per acquisti effettuati entro i quattro anni, qualora il primo veicolo per il quale il disabile ottenne le agevolazioni risulti precedentemente cancellato per demolizione dal PRA.

Per quanto riguarda l'IPT non è previsto il limite del quadriennio come per le altre due agevolazioni fiscali, **salvo che la Provincia abbia deliberato, nell'ambito della propria potestà regolamentare, di estendere anche per tale agevolazione la regola per la quale è possibile richiedere il beneficio una sola volta nell'arco di quattro anni²⁰.**

Si ricorda al riguardo che, come anticipato nel precedente paragrafo c., la legge finanziaria del 2007²¹ ha introdotto una norma che comporta la decadenza da tutti i benefici fiscali, con obbligo di restituzione, nel caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dei veicoli entro i due anni successivi all'acquisto²².

Per quanto riguarda la tassa automobilistica, l'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a ripresentare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione all'ufficio preposto.

Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad es. perché l'auto viene venduta), l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.

²⁰ Si veda al riguardo la Scheda di sintesi informazioni per la gestione IPT, inviata periodicamente agli Uffici Provinciali dall'Ufficio Servizi PRA.

²¹ Art. 1, comma 36 L. 296/06.

²² Come già precisato, tale norma non si applica quando il trasferimento del veicolo avviene mortis causa in favore degli eredi in seguito al decesso del disabile o nel caso di rivendita del veicolo da parte dell'erede, entro due anni dall'acquisto dello stesso da parte del de cuius.

g. Decadenza dai benefici fiscali per false dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000)

Nel presente manuale è compresa una sezione denominata "Modulistica", nella quale sono state inserite tre differenti dichiarazioni sostitutive che dovranno essere compilate dal disabile che richiede l'esenzione IPT (all. 1), dal familiare che lo ha fiscalmente a carico nel caso in cui il veicolo acquistato sia a lui intestato (all. 2) o dal tutore (o amministratore di sostegno) che richieda il beneficio fiscale per conto del disabile (all. 3).

Una ulteriore dichiarazione sostitutiva è stata inserita nella presente versione del Testo Unico per i casi in cui colui che richiede l'esenzione IPT presenti come certificazione medica il verbale di una commissione medica integrata, ossia composta anche da un medico dell'INPS ai sensi dell'art. 20 del D.L. n. 78/2009. In tali ipotesi sarà necessario presentare tale verbale in copia allegando una dichiarazione sostitutiva sulla conformità all'originale, nella quale va dichiarato che quanto attestato dalla Commissione medica integrata non è stato revocato, sospeso o modificato (all. 4)

Una volta acquisita la documentazione allegata alla richiesta di esenzione IPT, sarà cura degli Uffici Provinciali effettuare i relativi controlli, in merito ai quali sono state fornite apposite istruzioni con il Manuale sulla Semplificazione Amministrativa ai sensi del DPR 445/2000²³.

Nel caso in cui dalle suddette verifiche emerga che la dichiarazione resa presenta contenuti falsi, il dichiarante decade dai benefici fiscali riconosciuti in forza di quanto impropriamente dichiarato.

L'Ufficio si dovrà conseguentemente attivare per il recupero di quanto correttamente dovuto a titolo di IPT e per l'eventuale segnalazione alla Procura della Repubblica e alle altre autorità eventualmente interessate.

²³ Circolare DSD Prot. n. 2242/13 del 27/02/2013.

PARTE II

Il riconoscimento dell'handicap in generale

- a. Le principali Commissioni mediche pubbliche deputate al riconoscimento dell'handicap**
- b. Il riconoscimento dell'handicap ai sensi della L. n. 104/1992**
- c. La sindrome di Down**
- d. Il documento redatto dalla Commissione istituita ai sensi della L. n. 104/92**
- e. Il riconoscimento ai sensi della Commissione "Invalidi civili, sordomuti e ciechi"**
- f. Il documento redatto dalla Commissione "Invalidi civili, sordomuti e ciechi"**
- g. Il nuovo processo per il riconoscimento dell'handicap/invalidità: le innovazioni introdotte dalla L. 102/2009**

a. Le principali Commissioni mediche pubbliche deputate al riconoscimento dell'handicap.

Il diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali è subordinato alla circostanza che la condizione di disabilità sia accertata da una commissione medica.

Le norme che regolano le modalità per ottenere il "riconoscimento dell'handicap" si sono succedute nel tempo e dal 1° gennaio 2010 la disciplina è stata radicalmente rinnovata dall'art. 20 della L. n. 102/2009,

a norma della quale le domande devono essere presentate non più alla Azienda ASL ma all'INPS in via telematica (vedi § g).

Per quanto riguarda coloro che hanno già ricevuto il riconoscimento del proprio stato di handicap/invalidità, si ritengono validi ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali nel settore auto, i verbali rilasciati dalle seguenti commissioni mediche pubbliche: la Commissione istituita ai sensi della L. n. 104/92, la Commissione invalidi civili, sordomuti e ciechi, le Commissioni istituite presso l'INPS, l'INAIL, l'INPDAP, le Commissioni Mediche Ospedaliere e le Commissioni mediche di guerra²⁴.

L'esistenza di più commissioni può creare difficoltà in relazione alla verifica del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali. Solo con la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 si è inteso razionalizzare la normativa in materia, in quanto il riconoscimento ai sensi della suddetta legge, oltre a permettere indennità e congedi disciplinati dall'INPS, consente al soggetto disabile di usufruire potenzialmente di tutte le agevolazioni fiscali, anche se occorre in ogni caso entrare nel merito delle singole fattispecie.

Occorre, infatti, verificare se, dal verbale emesso dalla Commissione istituita ai sensi della L. n. 104/92, o dal verbale di invalidità rilasciato dalle altre Commissioni mediche pubbliche, sia possibile riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

b. Il riconoscimento ai sensi della L. 104/1992

La L. n. 104 del 5 febbraio 1992 è la “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, ed è stata emanata con l'obiettivo di razionalizzare la normativa in tema di riconoscimento dello stato di disabile.

L'accertamento inerente alla minorazione, alla difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale, di cui all'art. 3 della L. n. 104/92, è effettuato dalle unità sanitarie locali mediante commissione medica istituita ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 295/1990. La commissione è integrata, di volta in volta, da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare.

²⁴ Possono considerarsi valide come certificazioni mediche le sentenze di una autorità giudiziaria e le relazioni del CTU, qualora nelle stesse venga accertato che il disabile è affetto da una delle patologie che danno diritto all'esenzione IPT e, ove richiesto, in condizione di gravità.

Occorre precisare che:

- non rientra tra i compiti della commissione la concessione dei benefici e delle agevolazioni che conseguono al riconoscimento di handicap e di handicap grave;
- la commissione ha il compito di accertare la minorazione, la difficoltà, la necessità dell'intervento assistenziale permanente e la capacità complessiva individuale residua. Si tratta di una valutazione globale, che deve essere effettuata con parametri qualitativi e non quantitativi. In sostanza, la normativa non affida alla commissione la prerogativa di attribuire un valore numerico alla condizione di portatore di handicap (ad es. inabilità superiore o inferiore ai due terzi);
- le certificazioni di handicap o handicap grave non devono essere confuse con le certificazioni di invalidità civile, invalidità sul lavoro o per servizio, o altre; possono essere rilasciate anche agli invalidi del lavoro, agli invalidi di guerra e alle vittime civili di guerra;
- la situazione di gravità non è legata alla percentuale di invalidità riconosciuta ma al fatto che la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Per i grandi invalidi di guerra, l'attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o di copia del decreto concessivo della stessa, può sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalla competente Commissione ASL²⁵.

c. La sindrome di Down

Ai sensi dell'art. 94 della Legge Finanziaria 2003²⁶, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli.

La certificazione emessa dal medico di base per il soggetto affetto da Sindrome di Down è stata ritenuta valida dall'Agenzia delle Entrate con la

²⁵ Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128.

²⁶ Legge n. 289 del 27.12.2002.

Circolare n. 21/E del 23.04.2010 anche ai fini delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto dei veicoli.

d. Il documento redatto dalla Commissione istituita ai sensi della L. n. 104/1992

Il documento che viene rilasciato dalla Commissione istituita ai sensi della L. 104/92 certifica lo stato di disabilità in relazione alle seguenti tipologie di menomazione:

- orientamento
- indipendenza fisica
- mobilità
- inserimento sociale
- occupazione

e indica per ognuna l'eventuale situazione di gravità.

Purtroppo ogni commissione istituita presso le ASL provinciali redige l'attestato utilizzando una modulistica propria. Non è infatti previsto un modulo ufficiale a livello nazionale o regionale e non è quindi semplice fornire criteri univoci alla lettura del certificato stesso al fine di valutare il diritto o meno alle agevolazioni fiscali.

La commissione esprime anche un giudizio finale e generale attinente "alla gravità complessiva" dello stato di disabilità, facendo riferimento alle previsioni di cui all'art. 3 L. 104/92²⁷ e quindi fornisce una delle seguenti valutazioni:

Riconoscimento di handicap

In base al comma 1 si configura come situazione di handicap e viene riconosciuta a "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di

²⁷ Art. 3 L. 104/92: 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

Riconoscimento di handicap grave

In base al comma 3 si configura come handicap in situazione di gravità e viene riconosciuto quando "la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".

e. Il riconoscimento ai sensi della Commissione "Invalidi civili, sordomuti e ciechi"

L'invalido civile, così come definito dall'art. 2 della L. 118/1971, è colui che ha difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione, a causa di una menomazione o di un deficit psichico o intellettuale, della vista o dell'udito. L'invalidità è "civile" quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro.

Per ottenere il riconoscimento di invalidità civile, occorre presentarsi presso l'Ufficio Invalidi Civili della ASL di zona e presentare domanda utilizzando i moduli prestampati.

La richiesta di accertamento va in ogni caso presentata alla ASL di residenza, che formulerà il verbale sulla base della valutazione svolta dalla Commissione ASL ove è domiciliato o ricoverato il richiedente. Nel caso in cui il richiedente sia ricoverato o domiciliato in una ASL diversa da quella effettiva di residenza, può essere richiesto l'accertamento in rogatoria.

Si rammenta che è inoltre possibile, per ragioni di salute documentate da certificazione medica, chiedere che la visita si svolga presso il proprio domicilio.²⁸

²⁸ DPR 698/94, art. 1, comma 7: "Il soggetto convocato per gli accertamenti sanitari richiesti ai sensi del comma 1 può motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale impossibilità a presentarsi a visita indicando la data in cui può essere effettuata la visita domiciliare. Ove il soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare convivente."

f. Il documento redatto dalla Commissione “Invalidi civili, sordomuti e ciechi”

Il verbale emesso dalla Commissione di Prima Istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo è il documento che permette di fruire di agevolazioni fiscali e tributarie in vari settori e al contempo da diritto anche alla erogazione dell'assegno di invalidità o pensione di inabilità, dell'assegno di accompagnamento, dell'indennità di frequenza per i minori che frequentano la scuola, ecc..

Il verbale si compone di varie parti, ma quella che più interessa e che può aiutare nello stabilire se il soggetto abbia o meno diritto ai benefici fiscali è la sezione dedicata al “Giudizio espresso dalla Commissione”.

In tale parte del certificato sono riportate delle definizioni e la Commissione provvede a barrare quella in cui rientra il disabile sottoposto all'accertamento.

Anche per la Commissione in esame è stato spesso utilizzato un modello di certificazione diverso per ogni commissione istituita presso le singole ASL provinciali e questo ha naturalmente comportato molti problemi di interpretazione.

Le definizioni per le minorazioni civili presenti nei verbali solitamente sono:

non invalido - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3;

invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (*art. 2, L. n. 118/1971*);

invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (*artt. 2 e 13, L. n. 118/1971*);

invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74% (*artt. 2 e 13, L. n. 118/1971*);

invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (*artt. 2 e 12, L. n. 118/1971*): 100%;

invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (*L. n. 18/1980 e L. n. 508/1988*);

invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non

essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. n. 18/1980 e L. n. 508/1988);

minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. n. 289/1990);

cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. n. 382/1970 e n. 508/1988);

cieco assoluto (L. n. 382/1970 e L. n. 508/1988);

sordomuto (L. n. 381/1970 e L. n. 508/1988);

ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età (art. 9 D.Lgs. n. 509/1988);

ultra65enne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. n. 18/1980 e L. n. 508/1988);

ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. n. 18/1980 e L. n. 508/1988).

Accade frequentemente che le Commissioni Mediche ASL, nel redigere il verbale di valutazione dell'invalidità civile, appongano sullo stesso anche la cosiddetta "clausola di rivedibilità": in pratica ritengono necessario rivedere dopo un determinato tempo la persona sottoposta a visita, ed indicano quindi sul verbale un termine entro il quale la stessa dovrà presentarsi per un nuovo accertamento.

La data della visita di rivedibilità deve essere fissata dalla ASL e l'interessato deve ricevere la relativa convocazione²⁹.

²⁹ Decreto Ministeriale 5 agosto 1991, n. 387, "Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile art. 1 "":La commissione in sede di redazione del verbale di visita, può indicare il termine alla scadenza del quale l'invalido interessato dovrà essere sottoposto a nuova visita. Qualora il minorato dichiarato rivedibile regolarmente convocato a cura del presidente della commissione medica USL, entro il termine di rivedibilità – non si presenti a nuova visita, il presidente della commissione predetta ne dà formale comunicazione alla prefettura territorialmente competente per la revoca delle provvidenze, a norma dell'art. 3 ter della legge 21 febbraio 1977, n. 29, dal primo giorno del mese successivo alla ricezione della succitata comunicazione. Inoltre, la Circolare del Ministero del Tesoro 28 settembre 1992, n. 14 – Oggetto: Delucidazioni relative ad alcune problematiche derivanti dal sistema di accertamento delle invalidità civili introdotto dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295, ribadisce tale disposizione al punto 7 – Visita di revisione per l'eventuale rinnovo dei benefici economici precedentemente concessi a tempo determinato: ..."la commissione USL provvederà a convocare a visita medica gli interessati, con congruo anticipo sul termine di scadenza del beneficio".

Se la visita non è fissata entro i termini stabiliti dalla clausola di rivedibilità, la provvidenza economica viene temporaneamente sospesa. A seguito della nuova visita (che può avvenire anche per iniziativa dell'interessato, il quale, non ricevendo la convocazione e vedendosi interrompere l'erogazione delle mensilità, si rivolge alla ASL e la sollecita nel fissare la data), la provvidenza economica deve essere ripristinata *senza soluzione di continuità* (cioè, dalla data di sospensione) semprechè, ovviamente, la visita confermi i requisiti sanitari riconosciuti³⁰.

g. Il nuovo processo per il riconoscimento dell'handicap/invalidità: le innovazioni introdotte dalla L. 102/2009

Si ritiene opportuno e coerente con le finalità di questo Testo Unico, dare cenni sulla riforma del processo per il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap (L. n. 104/1992) e disabilità (L. n. 68/1999), introdotta con la L. n. 102/2009.

L'art. 20 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella L. n. 102/2009, ha infatti apportato importanti modifiche e innovazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

L'INPS, con determinazione n. 189 del 20 ottobre 2009, ha definito il disegno organizzativo e procedurale per l'applicazione del suddetto art. 20.

Dal 1° gennaio 2010 il processo di accertamento sanitario di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, è caratterizzato dai seguenti elementi di novità:

- le domande vanno presentate all'INPS esclusivamente in via telematica;
- l'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASL;
- le Commissioni mediche ASL sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo.

³⁰ Circolare del Ministero dell'Interno 20 febbraio 1998, n. 7 – Oggetto: Concessione provvidenze economiche ai minorati invalidi civili. Clausola di rivedibilità.

- la certificazione sanitaria, compilata on line dal medico certificatore, attiva l'input per una nuova istanza di riconoscimento dello stato invalidante;
- alla domanda, compilata anch'essa on line, verrà abbinato il certificato precedentemente acquisito;
- completata la connessione tra i due moduli (certificato e sezione domanda), il sistema ne consente l'inoltro telematico all'INPS direttamente da parte del richiedente o per il tramite di un Patronato;
- i verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenti;
- gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla Commissione Sanitaria, allorché comportino il riconoscimento di una prestazione economica, danno luogo all'immediata verifica dei requisiti socio economici, al fine di contenere al massimo i tempi di concessione ;
- gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza sono soggetti a successiva verifica con riesame degli atti o eventuale disposizione di una nuova visita. In ogni caso, la razionalizzazione del flusso procedurale tende a contenere i tempi dell'eventuale concessione;
- la Commissione Medica Superiore presso l'INPS effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha, comunque, facoltà di estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti agli atti o con disposizione di nuova visita;
- l'INPS diventa l'unica controparte nell'ambito del contenzioso. Nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico, alle operazioni peritali dovrà obbligatoriamente presenziare un medico INPS.

PARTE III

L'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione

I casi di disabilità che danno diritto all'esenzione

IPT:

- a. Le ridotte o impedito capacità motorie**
- b. La limitazione grave e permanente alla deambulazione e la pluriamputazione**
- c. L'handicap psichico o mentale**
- d. La sordità e la cecità**
- e. Modalità di archiviazione della documentazione relativa ai disabili**

L'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione

L'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione è stata normativamente introdotta con la L. n. 449/97, che, all'art. 8, comma 4, espressamente prevede che "Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro".

I tributi citati dalla norma sono stati, come noto, sostituiti dall'IPT, introdotta dall'art. 56 del D. Lgs. n. 446 del 1997.

L'art. 8 della L. n. 449/97 si riferiva esclusivamente ai disabili con "ridotte capacità motorie", ma l'esenzione dal pagamento dell'IPT è stata, poi,

estesa ai disabili con handicap psichico o mentale e agli invalidi con grave limitazione alla capacità di deambulazione dalla L. n. 388/2000.

L'esonero dal pagamento del tributo è riconosciuto al disabile o a colui che abbia il disabile fiscalmente a carico.

Come anticipato al paragrafo b. della prima parte del presente Testo Unico, dedicato alla "Intestazione del veicolo", non è possibile ottenere l'esenzione IPT in caso di cointestazione del veicolo³¹.

Riguardo alla cointestazione vanno, però, chiariti alcuni aspetti:

- è ammessa la cointestazione del veicolo ai due genitori che hanno entrambi a carico il figlio disabile al 50% ciascuno;
- **l'esenzione IPT può essere concessa nel caso in cui il veicolo sia cointestato al disabile e a colui che lo ha fiscalmente a carico;**
- è possibile concedere l'esenzione IPT nel caso del cointestataro portatore di handicap qualora acquisti il 50% della quota dell'altro cointestataro. Anche in tale ipotesi il richiedente l'esenzione non deve risultare intestatario di un altro veicolo per il quale usufruì dell'esenzione IPT.

Nel caso di disabile fiscalmente a carico al 50% dell'intestatario del veicolo, è ammessa l'esenzione IPT. L'altro soggetto che ha fiscalmente a carico il disabile al 50% non potrà a sua volta ottenere l'esenzione per un diverso veicolo.

L'esenzione dal pagamento dell'IPT va richiesta dal soggetto interessato al momento della presentazione della formalità³².

Nel caso in cui, per errore, l'avente diritto non presenti la relativa domanda, nonostante alla data di presentazione sussistessero tutti i requisiti per usufruire dell'agevolazione fiscale, sarà possibile richiedere il rimborso di quanto pagato mediante apposita istanza all'Ufficio Provinciale ACI.

Come precisato nel paragrafo c. della parte I del presente Testo Unico, l'esenzione IPT è riconosciuta per un solo veicolo. Al momento della richiesta del beneficio fiscale il disabile, o colui che lo ha fiscalmente a carico, non deve quindi risultare intestatario al PRA di un altro veicolo per il quale ottenne l'esenzione IPT.

³¹ Vedi l'Avvertenza del 29.12.2009, inviata dall'Ufficio Normativa e Controllo della Direzione Servizi Delegati ACI a tutti gli Uffici Provinciali.

³² I requisiti (vedi anche paragrafi successivi) devono sussistere al momento della richiesta della formalità. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha infatti recentemente chiarito (Nota MEF n. 13286 del 27.06.2012) che, per quanto attiene all'applicazione dell'IPT alle formalità presentate al PRA, si deve prescindere dalla data di perfezionamento dell'atto e considerare i relativi criteri di calcolo in base alla data di presentazione delle formalità (Circolare DSD Prot. n. 7853/12 del 18/07/2012).

Al riguardo, si segnala una problematica che frequentemente si presenta agli Uffici, ossia la trascrizione dell'atto di vendita del vecchio veicolo già "agevolato", successiva per un brevissimo lasso di tempo (solitamente pochi giorni) alla trascrizione dell'atto di acquisto del nuovo veicolo.

Tale fattispecie determina una formale doppia intestazione (temporanea) di veicoli, riconducibile non ad atteggiamenti elusivi, ma ad un disallineamento tra le pratiche di immatricolazione del nuovo veicolo e quelle di alienazione del vecchio.

In tali ipotesi, sarà cura dell'Ufficio Provinciale interessato verificare con la Provincia di riferimento se ed in che termini sia ipotizzabile un "periodo di tollerabilità" della descritta doppia intestazione, che consenta al disabile di usufruire nuovamente dell'esenzione IPT, tenuto conto della particolare categoria di utenza e della necessità di assicurare alla stessa la disponibilità, senza interruzione, di un mezzo di locomozione.

I casi di disabilità che danno diritto all'esenzione IPT

a. Le ridotte o impedito capacità motorie permanenti (L. n. 449/1997)

Requisiti

L'esenzione dal pagamento dell'IPT per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti è stata prevista dall'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, al comma 1, descrive tutta una serie di spese a favore dei disabili, integralmente sostenute dallo Stato³³.

L'esenzione dal pagamento dell'IPT riguarda i seguenti veicoli:

- le motocarrozette
- le autovetture

³³ Art. 8, comma 1 L. 449/97: Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente.

- gli autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo
- gli autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici

Le definizioni delle singole tipologie di veicoli sono illustrate nel paragrafo d. della PARTE I.

Per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie l'adattamento del veicolo è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (IVA, IRPEF, bollo auto e Imposta Provinciale di Trascrizione).

Tale presupposto è stato ribadito anche nella Legge Finanziaria 2007, che all'art. 1, comma 36 ha previsto che le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.

Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Gli adattamenti, che devono sempre risultare dalla Carta di Circolazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. 449/97, possono essere di due tipi:

a) quelli per la guida di veicoli a motore (tra i quali la legge 449/97 ha compreso, ai fini della concessione delle agevolazioni, anche il cambio automatico) da parte di conducenti disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, che sono prescritti in sede di visita dalle Commissioni mediche locali di cui all'art. 119 comma 4, lettera a) del Codice della Strada, e che vengono annotati anche sulla patente speciale di guida;

b) quelli relativi unicamente al trasporto di persone con ridotte ed impedito capacità motorie permanenti, e che riguardano modifiche dell'allestimento interno (es. applicazione sedile girevole o sistemazione carrozzella) oppure della carrozzeria ai fini di migliorare l'accesso (piattaforma sollevabile in senso verticale o scivolo per la salita e la discesa della carrozzella dal piano di calpestio del veicolo).

Per ciò che riguarda il punto b) la circolare n. 186/E del 15.07.1998 del Ministero delle Finanze ha individuato le seguenti tipologie di adattamenti che danno titolo alle agevolazioni previste, e che devono risultare nella Carta di Circolazione:

- 1) pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;

- 2) scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- 3) braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- 4) paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- 5) sedile scorrevole - girevole simultaneamente;
- 6) sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta (cinture di sicurezza);
- 7) portiera/e scorrevole/i.

La predetta circolare n. 186/E non esclude, comunque, la possibilità che possano essere ammessi a godere delle agevolazioni previste dalla legge adattamenti diversi da quelli indicati, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e l'adattamento proposto³⁴.

Come già anticipato (parte I par. c.) l'esenzione dal pagamento dell'IPT spetta con riferimento ad un solo veicolo.

L'esonero dal pagamento dell'IPT può essere riconosciuto relativamente ai veicoli intestati a persone con handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, comprese quelle prive di patente e che hanno necessità di essere accompagnate, ovvero relativamente ai veicoli intestati ad uno dei soggetti di cui la persona con handicap risulti fiscalmente a carico, purché i veicoli stessi siano adattati in funzione delle ridotte o impedito capacità motorie permanenti del disabile.

Documentazione richiesta

Documentazione medica

- Copia della certificazione medica rilasciata da una Commissione medica pubblica, attestante sia lo stato di handicap o di invalidità sia il tipo di patologia da cui è affetto il disabile.

Al riguardo, va precisato che, qualora dal certificato medico non risulti chiaramente la patologia da cui risulti affetto il disabile, e quindi non sia possibile risalire ad una delle tipologie di handicap che danno diritto all'esenzione IPT (ridotte capacità motorie, grave limitazione alla capacità di deambulazione, handicap psichico o mentale), l'addetto PRA deve richiedere all'utente l'integrazione della documentazione medica, non

³⁴ L'esenzione IPT può essere concessa se al disabile è stato prescritto l'adattamento del servosterzo dalla Commissione medica locale di cui all'art. 119, co. 4 del Codice della Strada e tale adattamento è stato annotato anche sulla patente speciale di guida.

In presenza di tali condizioni, nonostante il servosterzo rappresenti spesso un optional di serie del veicolo, si considera accertato il collegamento funzionale tra l'handicap e l'adattamento del veicolo richiesto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 186/E del 15.07.1998.

essendo altrimenti possibile accettare la pratica in esenzione³⁵ (l'operatore PRA non può né deve effettuare alcuna valutazione che comporti l'esame nel merito della documentazione allegata dal richiedente).

Possono considerarsi soggetti con handicap ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, non solo coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento dalla Commissione prevista dal successivo art. 4 della stessa legge, ma anche tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'invalidità, per differenti cause, da Commissioni mediche pubbliche diverse (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.).

Pertanto l'interessato potrà allegare alla domanda, alternativamente:

- **il certificato della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92;**
- **il certificato di un'altra Commissione medica pubblica (si veda il § a. della Parte II, pag. 20).**

Dal certificato medico prodotto deve emergere chiaramente che il soggetto è affetto da patologia che comporti "Ridotte o impedito capacità motore permanenti".

Tuttavia, il Ministero delle Finanze ha chiarito³⁶ che tale requisito possa desumersi qualora l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tali ipotesi, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità da produrre agli uffici.

Qualora, quindi, all'addetto PRA venga presentato un certificato che nel testo della diagnosi riporta esplicitamente la descrizione della patologia, con l'indicazione che la stessa esclude o limita l'uso degli arti inferiori, riducendo o eliminando la capacità di deambulazione (tutti elementi che devono essere riportati nel testo del certificato), la documentazione medica può ritenersi sufficiente per concedere l'esenzione IPT.

In base all'art. 4 del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012, "le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 (ossia le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previste per le persone con disabilità) possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità

³⁵ Deve pertanto ritenersi superato quanto disposto dalla Circolare ACI-DSD n. 2476 del 30.04.2004, laddove si diceva che "i casi di patologia non verificabili con certezza o non identificabili con sicurezza come quelli di patologie richiamati dalla normativa di riferimento, vanno verificati con gli organismi competenti (ASL, Commissioni mediche, ecc.)".

La necessità che la patologia venga chiaramente descritta dal certificato della Commissione medica pubblica è stata ribadita anche nel Manuale IPT del 2005 (pag. 15).

³⁶ Circolare Ministero delle Finanze n. 186/E del 15.07.98

all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato”.

Pertanto, qualora colui che richiede l'esenzione IPT presenti come certificazione medica il verbale di una commissione medica integrata, ossia composta anche da un medico dell'INPS ai sensi dell'art. 20 del D.L. n. 78/2009, sarà necessario presentare tale verbale in copia allegando una dichiarazione sostitutiva sulla conformità all'originale (all. 4).

Altra documentazione

Copia della Carta di Circolazione del veicolo. Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie è necessario che risultino gli adattamenti necessari al trasporto o, per i titolari di patente, i dispositivi di guida applicati al veicolo. Per i veicoli dotati di solo cambio automatico occorre presentare anche copia della prescrizione della Commissione medica pubblica, emessa ai sensi dell'art. 119 del Codice della Strada.

Copia della patente di guida speciale o copia del foglio rosa speciale da cui risulti la prescrizione di guida con adattamenti, nel caso di veicolo adattato nei comandi di guida in funzione della disabilità motoria.

Copia del codice fiscale del disabile o, qualora ricorra il caso, del familiare di cui lo stesso è a carico.

Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Dichiarazione sostitutiva dalla quale si evinca che il richiedente non è intestatario di altro veicolo per il quale ottenne l'esenzione (all. 1/2).

Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, nel caso di veicolo non intestato al disabile (all.2).

In caso di acquisto di un veicolo usato, oltre alla suddetta documentazione andrà allegata anche quella necessaria per la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA.

Schema riassuntivo – Ridotte capacità motorie

Tipologia veicoli	<ul style="list-style-type: none"> ➤ motocarrozette ➤ autovetture ➤ autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo ➤ autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici
Adattamento veicolo	<p>SI, alla guida o al trasporto del disabile, risultante dalla Carta di Circolazione (è sufficiente anche il <u>cambio automatico</u>, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida)</p>
Intestazione del veicolo	<p>Al disabile o a colui che lo ha fiscalmente a carico</p>
Certificazione medica ammessa	<p>Certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 L. n. 104/92 o da altre Commissioni mediche pubbliche</p> <p>Dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale in caso di certificato della Commissione medica integrata di cui all'art. 20 del D.L. 78/2009 (all. 4)</p>
Cosa deve emergere dal certificato medico	<p>La dicitura espressa <u>ridotte capacità motorie permanenti</u>.</p> <p>Tale dicitura non è necessaria in caso di accertate patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori, con conseguente impossibilità o difficoltà di deambulazione</p>
Limiti	<p>Agevolazione per un solo veicolo e obbligo di versamento dell'IPT in caso di vendita entro i 2 anni dall'acquisto</p>
Altra documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Copia della Carta di Circolazione del veicolo ▪ Copia della patente di guida speciale in caso di adattamento alla guida (e non al trasporto) ▪ Copia del codice fiscale del disabile o, qualora ricorra il caso, del familiare di cui lo stesso è a carico ▪ Copia del documento di identità del richiedente ▪ Dichiarazione sostitutiva dalla quale si evinca che il richiedente non è intestatario di altro veicolo per il quale ottenne l'esenzione IPT (all. 1/2) ▪ Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (all. 2) ▪ In caso di acquisto di un veicolo usato, oltre alla suddetta documentazione anche quella necessaria per la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA

b. La limitazione grave e permanente alla deambulazione e la pluriamputazione (L. 388/2000)

Requisiti

Alle persone con disabilità motoria, che comporti una grave difficoltà di deambulazione o che derivi da una pluriamputazione, spetta l'esenzione dal pagamento dell'IPT in base alla previsione di cui all'art. 30, comma 7 della L. 388/2000.

Tale norma fa espresso riferimento ai benefici fiscali di cui alla L. 449/97, stabilendo che le agevolazioni concesse in base all'art. 8 della stessa legge possono applicarsi anche in favore dei disabili con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

Visto il richiamo esplicito all'art. 8, anche per questa categoria di disabili l'esenzione IPT è concessa purché il veicolo appartenga ad una delle seguenti tipologie:

- le motocarrozze
- le autovetture
- gli autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo
- gli autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici

Valgono anche per questa categoria di disabili le limitazioni previste per le ridotte capacità motorie, ossia:

- l'esenzione spetta con riferimento ad un solo veicolo;
- l'esonero dal pagamento dell'IPT può essere riconosciuto relativamente ai veicoli intestati a persone con handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con grave difficoltà alla deambulazione, ovvero relativamente ai veicoli intestati ad uno dei soggetti di cui la persona con handicap risulti fiscalmente a carico.

Per la categoria di disabili in esame NON è necessario l'adattamento del veicolo³⁷.

³⁷ In tal senso si veda la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 46 dell'11.05.2001, in base alla quale "L'adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane, invece, elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di "grave limitazione della capacità di deambulazione" da parte delle commissioni mediche competenti".

Documentazione richiesta

Documentazione medica

- Copia della certificazione medica rilasciata da una Commissione medica pubblica, attestante sia lo stato di handicap o di invalidità sia il tipo di patologia da cui è affetto il disabile.

Al riguardo, va ricordato che, qualora dal certificato medico non risulti chiaramente la patologia da cui risulta affetto il disabile, e quindi non sia possibile risalire ad una delle tipologie di handicap che danno diritto all'esenzione IPT (ridotte capacità motorie, grave limitazione alla capacità di deambulazione, handicap psichico o mentale), l'addetto PRA deve richiedere all'utente l'integrazione della documentazione medica, non essendo altrimenti possibile accettare la pratica in esenzione³⁸.

Sino al 23.04.2010, data della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/2010, la condizione di disabile con grave difficoltà di deambulazione o pluriamputato doveva essere dimostrata esibendo il certificato di handicap grave, rilasciato dalla ASL competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/92.

Non erano ammessi certificati rilasciati dalle altre Commissioni mediche pubbliche³⁹.

Con la Circolare n. 21/2010⁴⁰, l'Agenzia delle Entrate ha deciso di applicare ai disabili in esame le stesse regole in vigore per coloro la cui patologia comporti le ridotte capacità motorie, per i quali, come sopra visto, anche i certificati emessi da Commissioni mediche pubbliche diverse da quella di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992 possono essere allegati alla documentazione da presentare per ottenere l'esenzione IPT.

³⁸ Deve pertanto ritenersi superato quanto disposto dalla Circolare ACI_DSD n. 2476 del 30.04.2004, laddove si diceva che "i casi di patologia non verificabili con certezza o non identificabili con sicurezza come quelli di patologie richiamati dalla normativa di riferimento, vanno verificati con gli organismi competenti (ASL, Commissioni mediche, ecc.)".

La necessità che la patologia venga chiaramente descritta dal certificato della Commissione medica pubblica è stata ribadita anche nel Manuale IPT del 2005 (pag. 15).

³⁹ Tale regola è stata stabilita con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 46 dell'11.05.2001, in base alla quale "... il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'articolo 30 della legge finanziaria è la situazione di handicap grave, definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della citata legge n. 104/1992".

⁴⁰ Quanto disposto con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/2010 è stato diramato agli Uffici Provinciale ACI con la Circolare DSD n. 9482/10 del 17.09.2010. La Circolare n. 21/2010, in generale, è riferita all'IRPEF (denuncia dei redditi), ma le indicazioni relative ai disabili si riferiscono più in generale a tutte le agevolazioni fiscali. Non potrebbe essere altrimenti: il legislatore non prevede una differenza nei requisiti sanitari legata al tipo di beneficio fiscale.

La grave limitazione alla capacità di deambulazione può, quindi, essere documentata da una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, purché venga attestata specificamente l'“impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore” e nel certificato stesso venga riconosciuta anche la gravità della patologia⁴¹.

Pertanto l'interessato potrà allegare alla domanda, alternativamente:

- **il certificato della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92;**
- **il certificato di un'altra Commissione medica pubblica (si veda il § a. della Parte II, pag. 20).**

Nel caso in cui il disabile sia in possesso di un certificato medico, rilasciato da una Commissione medica pubblica, dal quale risulti la limitazione alla capacità di deambulazione, ma non il requisito della “gravità”, sarà possibile riconoscere l'esenzione IPT qualora il disabile sia stato riconosciuto affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/92⁴².

Per quanto attiene ai soggetti affetti da disabilità dovuta ad una pluriamputazione, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione n. 8 del 25.01.2007, per fornire chiarimenti in merito alla valutazione della patologia e alla possibilità di presentare certificati di Commissioni mediche diverse da quella di cui all'art. 4 L. n. 104/92.

In particolare, l'Agenzia ha ritenuto che, nel caso in cui i soggetti disabili presentino una menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, considerato che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia descritta, la gravità dell'handicap dovuta alla limitazione permanente alla capacità di deambulazione sia di evidente deduzione, anche in assenza di specifiche conoscenze mediche. In tal caso, pertanto, si può prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992.

In particolare, riguardo i pluriamputati agli arti superiori che siano vittime di guerra, è stato ritenuto sufficiente l'accertamento sanitario

⁴¹ Nel caso in cui la situazione di handicap connotata da gravità viene dichiarata in una sentenza del Tribunale cui l'interessato ha presentato ricorso avverso una precedente decisione della Commissione medica, per poter essere titolo idoneo al riconoscimento dell'esenzione IPT è necessario che nel dispositivo della sentenza sia dichiarato inequivocabilmente che il soggetto è in stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. n. 104/1992 e la patologia rientri in quelle che danno diritto all'esenzione IPT. La sentenza deve essere immediatamente esecutiva superando in via immediata quanto previsto dal verbale della Commissione medica.

⁴² E' il caso, ad esempio, in cui il disabile sia stato sottoposto a visita medica sia dalla Commissione per l'invalidità civile (che gli ha rilasciato il certificato dal quale risulti la limitazione deambulatoria), sia dalla Commissione di cui alla L. n. 104/92 (che lo ha ritenuto affetto da handicap in situazione di gravità).

dell'handicap eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915⁴³.

In base all'art. 4 del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012, "le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 (ossia le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previste per le persone con disabilità) possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non e' stato revocato, sospeso o modificato".

Pertanto, qualora colui che richiede l'esenzione IPT presenti come certificazione medica il verbale di una commissione medica integrata, ossia composta anche da un medico dell'INPS ai sensi dell'art. 20 del D.L. n. 78/2009, sarà necessario presentare tale verbale in copia allegando una dichiarazione sostitutiva sulla conformità all'originale (all. 4).

Altra documentazione

Copia della Carta di Circolazione del veicolo.

Copia del codice fiscale del disabile o, qualora ricorra il caso, del familiare di cui lo stesso è a carico.

Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Dichiarazione sostitutiva dalla quale si evinca che il richiedente non è intestatario di altro veicolo per il quale ottenne l'esenzione (all. 1/2).

Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, nel caso di veicolo non intestato al disabile (all.2).

In caso di acquisto di un veicolo usato, oltre alla suddetta documentazione andrà allegata anche quella necessaria per la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA.

⁴³ Tale certificazione non può, però, essere ritenuta sufficiente a certificare lo stato di gravità derivante dalla perdita della sola funzionalità anatomica degli arti. Infatti, coloro che sono affetti da tale tipologia di handicap non rientrano nella categoria dei pluriamputati, non avendo di fatto perso gli arti, ma, probabilmente, in quella degli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione oppure in quella dei disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (Risoluzione Agenzia delle Entrate n.. 8/07).

Schema riassuntivo – Grave limitazione alla capacità di deambulazione

Tipologia veicoli	<ul style="list-style-type: none"> ➤ motocarrozette ➤ autovetture ➤ autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo ➤ autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici
Adattamento veicolo	NO
Intestazione del veicolo	Al disabile o a colui che lo ha fiscalmente a carico
Certificazione medica ammessa	<p>Certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 L. n. 104/92 o da altre Commissioni mediche pubbliche</p> <p>Per i <u>pluriamputati agli arti superiori che siano vittime di guerra</u>, è sufficiente l'accertamento eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra</p> <p>Dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale in caso di certificato della Commissione medica integrata di cui all'art. 20 del D.L. 78/2009 (all. 4)</p>
Cosa deve emergere dal certificato medico	<p><u>L'impossibilità a deambulare</u> in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore e la <u>gravità</u> della patologia</p> <p>In caso di <u>assenza di entrambi gli arti superiori</u>, il requisito della gravità è insito nella patologia</p>
Limiti	Agevolazione per un solo veicolo e obbligo di versamento dell'IPT in caso di vendita entro i 2 anni dall'acquisto
Altra documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Copia della Carta di Circolazione del veicolo ▪ Copia del codice fiscale del disabile o, qualora ricorra il caso, del familiare di cui lo stesso è a carico ▪ Copia del documento di identità del richiedente ▪ Dichiarazione sostitutiva dalla quale si evinca che il richiedente non è intestatario di altro veicolo per il quale ottenne l'esenzione IPT (all. 1/2) ▪ Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (all. 2) ▪ In caso di acquisto di un veicolo usato, oltre alla suddetta documentazione anche quella necessaria per la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA

c. L'handicap psichico o mentale (L. 388/2000)

Requisiti

L'esenzione dai pagamenti dell'IPT è stata estesa ai disabili con handicap psichico o mentale dalla Legge n. 388 del 23.12.2000.

Visto il richiamo esplicito all'art. 8, anche per questa categoria di disabili l'esenzione IPT è concessa purché il veicolo appartenga ad una delle seguenti tipologie:

- le motocarrozze
- le autovetture
- gli autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo
- gli autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici

Valgono inoltre le stesse limitazioni previste per le altre tipologie di handicap, ossia:

- l'esenzione spetta con riferimento a un solo veicolo;
- l'esonero dal pagamento dell'IPT può essere riconosciuto relativamente ai veicoli intestati a persone con handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disabilità di tipo mentale o psichico, ovvero relativamente ai veicoli intestati ad uno dei soggetti di cui la persona con handicap risulti fiscalmente a carico.

Per la categoria di disabili in esame NON è necessario l'adattamento del veicolo.

Ulteriore requisito richiesto per i disabili psichici o mentali è il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.

Al riguardo, va precisato che l'esenzione IPT non può essere concessa a favore del minore disabile che percepisca l'indennità di frequenza.

La suddetta indennità è infatti differente da quella relativa all'accompagnamento; la prima viene concessa quando nel verbale redatto dalla Commissione sull'invalidità civile viene contrassegnata la casella relativa al "Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età", mentre la seconda quando il soggetto è riconosciuto "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con

necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita”.

Documentazione richiesta

Documentazione medica

- Copia della certificazione medica attestante sia lo stato di handicap o di invalidità sia il tipo di patologia da cui è affetto il disabile.

Al riguardo, va ricordato che, qualora dal certificato medico non risulti chiaramente la patologia da cui risulta affetto il disabile, e quindi non sia possibile risalire ad una delle tipologie di handicap che danno diritto all'esenzione IPT (ridotte capacità motorie, grave limitazione alla capacità di deambulazione, handicap psichico o mentale), l'addetto PRA deve richiedere all'utente l'integrazione della documentazione medica, non essendo altrimenti possibile accettare la pratica in esenzione⁴⁴.

Anche per tale tipo di disabilità, così come per la grave limitazione alla capacità di deambulazione, sino alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21 del 23 aprile 2010, l'unica documentazione medica ammessa per usufruire dell'esenzione IPT era il certificato emesso dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. 104/92.

Ciò comportava che il disabile doveva allegare alla richiesta di formalità i seguenti certificati⁴⁵:

- verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 104/1992, da cui risultasse che il soggetto si trovava in situazione di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;
- certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18/1980 e n. 508/1988, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990.

Una prima apertura per alcuni disabili psichici si è avuta con la Legge n. 289 del 27.12.2002, la quale, all'art. 94, comma 3, ha stabilito che, per i

⁴⁴ Deve pertanto ritenersi superato quanto disposto dalla Circolare ACI DSD n. 2476 del 30.04.2004, laddove si diceva che “i casi di patologia non verificabili con certezza o non identificabili con sicurezza come quelli di patologie richiamati dalla normativa di riferimento, vanno verificati con gli organismi competenti (ASL, Commissioni mediche, ecc.)”.

La necessità che la patologia venga chiaramente descritta dal certificato della Commissione medica pubblica è stata ribadita anche nel Manuale IPT del 2005 (pag. 15).

⁴⁵ Circolare Agenzia delle Entrate n. 46 dell'11.05.2001.

soggetti affetti da Sindrome di Down, il verbale di handicap grave può essere sostituito dal certificato del medico curante, corredato dall'esame del cariotipo (ossia un esame del sangue che descrive l'assetto cromosomico)⁴⁶.

Con la Circolare n. 21/2010⁴⁷, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre deciso di applicare ai disabili psichici o mentali le stesse regole in vigore per coloro la cui patologia comporti le ridotte capacità motorie, per i quali, come sopra visto, anche i certificati emessi da Commissioni mediche diverse da quella di cui all'art. 4 della Legge n. 104 del 1992 possono essere allegati alla documentazione da presentare per ottenere l'esenzione IPT, purché dai medesimi certificati emerga chiaramente la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

Pertanto l'interessato potrà allegare alla domanda, alternativamente:

- **il certificato della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92;**
- **il certificato di un'altra Commissione medica pubblica (si veda il § a. della Parte II, pag. 20).**

Così come avviene per la grave limitazione alla capacità di deambulazione, nel caso in cui il disabile sia in possesso di un certificato medico, rilasciato da una Commissione medica pubblica, dal quale risulti l'handicap psichico o mentale, ma non il requisito della "gravità", sarà possibile riconoscere l'esenzione IPT qualora il disabile presenti un ulteriore certificato, rilasciato dalla commissione di cui alla L. n. 104/92, dal quale risulti affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/92.

Resta invariata la necessità di allegare alla richiesta della formalità PRA la certificazione del diritto all'indennità di accompagnamento emessa dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile⁴⁸.

⁴⁶ L'art. 94, comma 3 della L. 289/02 espressamente recita: "In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli".

⁴⁷ Circolare DSD n. 9482/10 del 17.09.2010.

⁴⁸ L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità per il disabile psichico di accedere alle agevolazioni fiscali anche nel caso in cui, anziché usufruire dell'indennità di accompagnamento, abbia preferito sostituire tale beneficio con altre forme di assistenza.

In base a quanto previsto dalla su richiamata circolare, quindi, i benefici fiscali previsti per l'acquisto di veicoli spettano al soggetto affetto da handicap mentale anche quando all'indennità monetaria sia stato preferito il ricovero presso una struttura sanitaria a totale carico di un ente pubblico, così come previsto dall'art. 1, comma 2, della L. 18/80.

Nell'introdurre tale interpretazione estensiva, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato il principio valido per tutte le categorie di disabili, secondo il quale la fruizione delle agevolazioni fiscali è legittima purché il veicolo venga utilizzato a vantaggio dell'invalido, così come richiesto dall'art. 1, comma 36 della L. 296/2006.

Tale precisazione riguarda tutte le agevolazioni fiscali connesse all'acquisto dei veicoli e per tale motivo è stata inserita nella Circolare ACI-DSD n. 9482 del 17/9/2010. Per quanto attiene più precisamente all'IPT, per ottenere l'esenzione è sufficiente che il disabile dimostri che gli sia stato "riconosciuto" il diritto all'indennità di accompagnamento, a prescindere dalla scelta successiva di come percepirla.

Ai fini della verifica che il funzionario PRA deve effettuare per essere certo che al disabile la suddetta indennità sia stata riconosciuta, è sufficiente che nel certificato di prima istanza vengano barrate le caselle che fanno esplicito riferimento alle Leggi n. 18/80 e n. 508/88.

In base all'art. 4 del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012, "le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 (ossia le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previste per le persone con disabilità) possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non e' stato revocato, sospeso o modificato".

Pertanto, qualora colui che richiede l'esenzione IPT presenti come certificazione medica il verbale di una commissione medica integrata, ossia composta anche da un medico dell'INPS ai sensi dell'art. 20 del D.L. n. 78/2009, sarà necessario presentare tale verbale in copia allegando una dichiarazione sostitutiva sulla conformità all'originale (all. 4).

Altra documentazione

Copia della Carta di Circolazione del veicolo.

Copia del codice fiscale del disabile o, qualora ricorra il caso, del familiare di cui lo stesso è a carico.

Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Dichiarazione sostitutiva dalla quale si evinca che il richiedente non è intestatario di altro veicolo per il quale ottenne l'esenzione (all. 1/2).

Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, nel caso di veicolo non intestato al disabile (all. 2).

In caso di acquisto di un veicolo usato, oltre alla suddetta documentazione andrà allegata anche quella necessaria per la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA.

Schema riassuntivo – Handicap psichico o mentale

Tipologia veicoli	<ul style="list-style-type: none"> ➤ motocarrozette ➤ autovetture ➤ autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo ➤ autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici
Adattamento veicolo	NO
Intestazione del veicolo	Al disabile o a colui che lo ha fiscalmente a carico
Certificazione medica ammessa	<p>Certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 L. n. 104/92 o da altre Commissioni mediche pubbliche</p> <p>Per i soggetti affetti da <u>Sindrome di Down</u>, il verbale di handicap grave può essere sostituito dal certificato del medico curante, corredato dall'esame del cariotipo</p> <p>Dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale in caso di certificato della Commissione medica integrata di cui all'art. 20 del D.L. 78/2009 (all. 4)</p>
Cosa deve emergere dal certificato medico	<p>La <u>gravità</u> della patologia e la <u>natura psichica o mentale</u> della stessa</p> <p>Il riconoscimento del <u>diritto all'indennità di accompagnamento</u> (non può ritenersi sufficiente l'attribuzione dell'indennità di frequenza)</p>
Limiti	Agevolazione per un solo veicolo e obbligo di versamento dell'IPT in caso di vendita entro i 2 anni dall'acquisto
Altra documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Copia della Carta di Circolazione del veicolo ▪ Copia del codice fiscale del disabile o, qualora ricorra il caso, del familiare di cui lo stesso è a carico ▪ Copia del documento di identità del richiedente ▪ Dichiarazione sostitutiva dalla quale si evinca che il richiedente non è intestatario di altro veicolo per il quale ottenne l'esenzione IPT (all. 1/2) ▪ Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (all.2) ▪ In caso di acquisto di un veicolo usato, oltre alla suddetta documentazione anche quella necessaria per la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA

d) La sordità e la cecità

Per quanto riguarda i disabili sensoriali, non esiste, come per le altre categorie di handicap, una specifica normativa che preveda l'esenzione dal pagamento dell'IPT, ma le singole Province, nell'esercizio della loro potestà regolamentare, possono stabilire varie misure di riduzione (sino all'esonero totale) dell'importo dovuto⁴⁹. Si riporta qui di seguito una tabella con le agevolazioni stabilite a livello provinciale, in vigore ad oggi.

(Per gli aggiornamenti alla riportata tabella, si consiglia di visitare il sito ACI all'indirizzo: <http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/veicoli-destinati-ai-disabili/ulteriori-agevolazioni-sul-pagamento-dellipt.html>)

Province	IPT
Bolzano, Sassari, Trento	Esenzione totale
Foggia	Riduzione al 75%
Belluno, Cagliari, La Spezia, Perugia, Terni, Trapani	Riduzione al 50%
Asti, Bergamo, Brescia, Chieti, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Massa Carrara Medio Campidano, Milano, Monza e Brianza, Novara, Olbia-Tempio, Padova, Pavia, Piacenza, Reggio Calabria, Rieti, Rimini, Salerno, Siena, Varese, Verbano Cusio Ossola	Riduzione al 25%
Forlì-Cesena, Pescara, Udine, Ravenna	Riduzione al 20%
Genova, Grosseto, Imperia, Pisa, Pordenone, Potenza, Sondrio, Verona, Vicenza	Riduzione al 10%
Ancona, Aosta, Catania, Cuneo, Fermo, Frosinone, Latina, Macerata, Pesaro Urbino, Pistoia, Siracusa	Riduzione al 5%

⁴⁹ Come stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche fiscali, Ufficio del Federalismo Fiscale, con nota n. 20363/01 del 1°08.2001.

e. Modalità di archiviazione della documentazione relativa ai disabili

La documentazione relativa ai disabili deve essere archiviata secondo precise modalità, nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 196 del 20/06/2003, cd. "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Tale legge ha abrogato e sostituito la L. 675/1996, che all'art. 15 demandava ad apposito Regolamento, il D.P.R. n. 318/99, la descrizione delle misure minime di sicurezza in materia di trattamento e tutela dei dati personali.

In osservanza del suddetto regolamento, ACI inviò agli Uffici Provinciali la Circolare n. 469/00, in base alla quale si invitavano gli Uffici stessi al rispetto delle seguenti disposizioni, da considerarsi tuttora valide ed efficaci:

- le operazioni connesse al trattamento dei dati personali sono svolte dal soggetto incaricato previa autorizzazione rilasciata per iscritto dal Direttore dell'Ufficio, avendo cura di specificare che la stessa autorizzazione è rilasciata limitatamente ai soli dati la cui conoscenza sia necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di istituto;
- gli archivi devono essere posti in aree dell'Ufficio non accessibili al pubblico;
- i dati devono essere riposti in contenitori muniti di serratura e con chiave di accesso ad uso esclusivo dei soggetti incaricati al trattamento;
- i dati sensibili – ad es. lo stato di handicap dell'interessato – devono essere custoditi sotto la diretta responsabilità del Dirigente dell'Ufficio.

Con riferimento proprio ai dati sensibili, il relativo trattamento deve tener conto anche di quanto disposto dal D.L. n. 196/2003, che all'art. 22 stabilisce la conservazione separata dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e ne vieta la diffusione.

Tra i documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute rientrano anche le dichiarazioni sostitutive contenute nella sezione "Modulistica" del presente Testo Unico, che devono quindi essere conservate separatamente insieme alla documentazione medica.

PARTE IV

Le altre agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli

- 1. L'IVA agevolata**
- 2. La detrazione IRPEF**

Le altre agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli

Al solo fine di fornire una panoramica di tutte le agevolazioni fiscali connesse all'acquisto di veicoli da parte dei soggetti affetti da handicap/disabilità, nei seguenti capitoli saranno brevemente descritte l'IVA agevolata e la detrazione IRPEF, entrambi non di competenza PRA.

1. L'IVA agevolata

In caso di acquisto di veicoli, nuovi e usati, destinati ai disabili, è applicabile l'IVA al 4 per cento, anziché al 20 per cento.

Tale misura agevolata al 4 per cento può essere applicata anche alle prestazioni di adattamento di veicoli (non adattati al momento dell'acquisto), già posseduti dal disabile.

L'agevolazione IVA riguarda i veicoli di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, o a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli anche non nuovi di fabbrica e le cessioni dei relativi accessori e strumenti.

L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano, pertanto, esclusi da questo beneficio gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

L'IVA ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato per demolizione dal PRA⁵⁰.

Per usufruire del beneficio in esame, il disabile deve rivolgersi direttamente al rivenditore, esibendo la documentazione da cui si evince il diritto all'agevolazione.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 66/E del 20 giugno 2012, ha fornito chiarimenti sulla locazione finanziaria (leasing) di autoveicoli a soggetti portatori di handicap.

La società di leasing può applicare l'IVA nella misura del 4% sul prezzo di riscatto.

La stessa IVA agevolata può essere applicata anche sui canoni di locazione finanziaria a condizione che:

- nel contratto di leasing le parti si impegnino, alla fine della locazione e con il pagamento del riscatto, a trasferire la proprietà del veicolo locato alla persona che lo utilizza; vale a dire, sia evidente la volontà delle parti di impegnarsi per il futuro acquisto del bene dato in locazione (cd leasing traslativo);
- quando viene stipulato il contratto di leasing siano comunque presenti tutte le altre condizioni previste dalla legge che danno diritto all'agevolazione: ad esempio, l'annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti tecnici del veicolo.

Si precisa che alla data della stipula del contratto la persona interessata deve presentare alla società di leasing la documentazione prevista dalla legge per attestare la patologia di handicap. Da questa stessa data decorrono: il periodo di quattro anni in cui non è possibile godere nuovamente del beneficio fiscale ed il termine di decadenza di due anni in cui è necessario conservare la disponibilità del veicolo.

⁵⁰ Vedi quanto riportato nella Parte I, paragrafo f..

2. La detrazione IRPEF

Le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19 per cento del loro ammontare.

La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro (al 19%).

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 18.075,99 euro, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l'utilizzo da parte del disabile (tipo pedana sollevatrice, ecc.).

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno oppure si può optare, alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

Nel caso in cui negli anni successivi a quello dell'acquisto non sussistano più i presupposti per l'agevolazione, il diritto a detrarre le rate residue non viene meno.

Come già anticipato nella Parte I del presente Testo Unico, nel caso in cui il disabile sia a carico di un familiare che non presenta la dichiarazione dei redditi si perde la detrazione d'imposta IRPEF del 19%, ma non le altre eventuali agevolazioni

Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione.

Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.

Anche in questo caso la detrazione ai fini IRPEF spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.

Intestazione del documento comprovante la spesa

Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato.

Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico di un altro soggetto, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta a carico.

Modulistica

a. Le dichiarazioni sostitutive

In questa sezione del Testo Unico sono contenute tre differenti dichiarazioni sostitutive che dovranno essere compilate dal richiedente l'esenzione IPT a seconda che si tratti del disabile (all. 1), del soggetto che ha il disabile fiscalmente a carico (all. 2) o dell'amministratore di sostegno/tutore che richiede il beneficio fiscale per conto del disabile (all. 3).

La dichiarazione di cui all'allegato n. 3 potrà inoltre essere opportunamente modificata nel caso in cui non sia il tutore o l'amministratore di sostegno a richiedere l'esenzione per il disabile, ma il procuratore speciale o generale del disabile stesso.

Si precisa che, nel caso in cui il disabile abbia già usufruito dell'esenzione IPT per un precedente veicolo, la compilazione di tali dichiarazioni comporta il venir meno della necessità di allegare la copia del certificato di cancellazione rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico o dell'atto di vendita del veicolo stesso.

Resta salva per il richiedente la facoltà di produrre tale documentazione, nel caso in cui la stessa possa essere utile per dirimere eventuali dubbi del caso concreto.

Una ulteriore dichiarazione sostitutiva è stata aggiunta alla presente versione del Testo Unico, in applicazione di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012.

In base all'art. 4 del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012, *“le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 (ossia le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previste per le persone con disabilità) possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non e' stato revocato, sospeso o modificato”*.

Pertanto, qualora colui che richiede l'esenzione IPT presenti come certificazione medica il verbale di una commissione medica integrata, ossia composta anche da un medico dell'INPS ai sensi dell'art. 20 del D.L. n. 78/2009, sarà necessario presentare tale verbale in copia allegando una dichiarazione sostitutiva sulla conformità all'originale (all. 4).

Per quanto riguarda i controlli che gli Uffici Provinciali dovranno effettuare, nelle dichiarazioni sostitutive il richiedente l'agevolazione (disabile/soggetto che lo ha fiscalmente a carico/amministratore di sostegno) dichiara che nessun altro soggetto avente fiscalmente a carico il disabile ha intestato un veicolo per il quale venne concessa l'esenzione IPT riconosciuta in favore dello stesso disabile.

Al fine di controllare la veridicità di tali dichiarazioni, nelle versioni aggiornate allegata al presente Testo Unico viene richiesto al dichiarante di indicare le generalità di tutti i soggetti che hanno fiscalmente a carico il disabile.

b. L'attività di recupero IPT ai sensi dell'art. 1, comma 37 della L. 296/06

In seguito ai controlli sull'eventuale rivendita del veicolo nei due anni dall'acquisto e alla conseguente attività di recupero IPT ai sensi dell'art. 1, comma 37 della L. 296/06, molti Uffici Provinciali hanno ricevuto lamentele da parte dell'utenza che ha dichiarato di non conoscere la normativa citata.

Per evitare simili disguidi, è stato introdotto in ciascuna dichiarazione sostitutiva il richiamo agli obblighi derivanti dalla suddetta norma.

Nella presente sezione del Testo Unico vengono inoltre inserite le versioni aggiornate della nota di cortesia (all. 5) e del preavviso di accertamento (all. 6), che sono state inviate agli Uffici con la circolare DSD Prot. n. 9829/12 del 27/09/2012.

La necessità di integrare tali documenti è sorta in seguito alla richiesta dell'UPI di specificare già nella nota quanto contenuto nel successivo avviso di accertamento, ossia le cause che comportano una deroga all'obbligo di procedere al recupero IPT ai sensi dell'art. 1, comma 37 della L. 296/06.

Nella nuova versione della nota di cortesia è quindi evidenziato che non è dovuta la differenza di imposta nelle seguenti ipotesi:

- 1. nel caso di cessioni motivate dalla necessità di acquistare un nuovo veicolo su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti, per mutate condizioni dell'handicap;**
- 2. qualora la rivendita sia stata effettuata dall'erede che ha acquistato mortis causa il veicolo del disabile.**

Analoga modifica ha interessato il modello del preavviso di accertamento, dove i casi in cui non è dovuto il versamento dell'imposta sono stati riportati dettagliatamente e sono state inserite nella tabella riepilogativa degli importi richiesti le voci della sanzione e degli interessi.

Con riferimento a tali importi aggiuntivi, è stato specificato che gli stessi, su disposizione dell'UPI, vanno calcolati a partire dalla data della trascrizione dell'acquisto in capo al disabile e salvo che la Provincia di riferimento abbia deliberato di richiedere in sede di recupero la sola IPT.